



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del 25 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 15p

Sezione 1d: Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

(art. 71b cpv. 2 LStr)

Art. 15p

¹ Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell'articolo 71b capoverso 1 LStr possono trattarli fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

² I dati medici sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la constatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Art. 18 Designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento
è per principio esigibile

(art. 83 cpv. 5 LStr)

¹ Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:

- a. la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;

¹ RS 142.281

- b. la presenza di cure mediche di base;
- c. altre caratteristiche specifiche del Paese.

² Gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell'allegato 2.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 2
(art. 18)

**Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali
il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile**

Albania	Lituania
Austria	Lussemburgo
Belgio	Macedonia
Bosnia e Erzegovina	Malta
Bulgaria	Montenegro
Cipro	Norvegia
Croazia	Paesi Bassi
Danimarca	Polonia
Estonia	Portogallo
Finlandia	Regno Unito
Francia	Repubblica ceca
Germania	Romania
Grecia	Serbia
Irlanda	Slovacchia
Islanda	Slovenia
Italia	Spagna
Kosovo	Svezia
Lettonia	Ungheria
Liechtenstein	

